

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

R.D. 1368 del 1941
Titolo VI - Disposizioni transitorie

Art. 217 Riassunzione davanti al giudice di rinvio.

Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

Al procedimento si applicano le disposizioni del Codice.